Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Commissione Procedure Concorsuali
*(Presidente R. Rordorf)*

**ALLEGATO D**

# *"Proposte in materia di diritto internazionale privato dell'insolvenza"*

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

*Roma, 2 dicembre 2015*

## Indice

1. Premessa ..... 3
2 Articolato ..... 4

## 1. Premessa

La proposta reca una compiuta disciplina del diritto internazionale privato. Tale disciplina, che potrebbe anche essere recuperata nell'ambito della vigente legge fallimentare per tramite della creazione di un autonomo titolo che tenga in considerazione i profili del diritto internazionale privato, è stata declinata in 37 articoli.

Le disposizioni oggetto della proposta riguardano:

- il riconoscimento di procedure collettive aperte all'estero e le misure adottabili dal giudice italiano;
- il coordinamento di procedure aperte in Italia e all'estero nei confronti del medesimo debitore;
- i diritti dei creditori aventi residenza abituale o sede legale all'estero nell'ambito della procedura di insolvenza domestica;
- i diritti e gli obblighi dei rappresentanti delle procedure aperte all'estero;
- gli strumenti di cooperazione tra le autorità italiane e quelle straniere nell'ambito dell'insolvenza transnazionale;
- i meccanismi di cooperazione in caso di gruppi multinazionali insolventi.

La proposta mira a:

- creare un meccanismo che assicuri maggiore certezza giuridica per il commercio e gli investimenti;
- assicurare un'amministrazione equa ed efficiente delle insolvenze transfrontaliere, che protegga gli interessi di tutti i creditori e delle altre parti coinvolte, compreso il debitore;
- garantire la conservazione dei beni del debitore e l'ottimizzazione del loro valore di liquidazione.

## 2 Articolato

### CAPO I
### DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1 (Ambito di applicazione)**

Le disposizioni contenute nel presente Titolo si applicano qualora:

a) un'autorità giudiziaria o un rappresentante stranieri chiedano assistenza nel territorio della Repubblica italiana in relazione ad una procedura straniera; o
b) l'autorità giudiziaria o il rappresentante italiani chiedano assistenza in uno Stato straniero in relazione ad una procedura domestica; o
c) siano pendenti nei confronti del medesimo debitore procedure estere e procedure domestiche; o
d) i creditori, o i terzi interessati, che abbiano la residenza all'estero, chiedano l'apertura di una procedura domestica o di parteciparvi.

Le disposizioni contenute nel presente Titolo non si applicano alle imprese escluse dal fallimento e dal concordato preventivo; né ai casi disciplinati dal Regolamento (UE) 2015/848, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza.

In difetto di reciprocità, le norme del presente Titolo non si applicano. E' fatta tuttavia salva la possibilità per l'Autorità giudiziaria italiana di cooperare con l'Autorità o il rappresentante stranieri, qualora risulti opportuno o conveniente per gli interessi dei creditori domestici.

**Art. 2 (Definizioni)**

Ai fini del presente Titolo:

a) per "procedura straniera", si intende la procedura, di natura sia giurisdizionale sia amministrativa, anche a carattere temporaneo, aperta secondo la legge di uno Stato straniero ed in virtù della quale i beni e l'attività del debitore sono sottoposti al controllo o alla supervisione dell'autorità straniera, al fine della riorganizzazione o della liquidazione dei complessi produttivi dell'impresa in crisi;
b) per "procedura straniera principale", si intende la procedura straniera aperta nello Stato in cui il debitore ha il centro degli interessi principali;
c) per "procedura straniera non principale", si intende la procedura straniera, che non sia una procedura principale, aperta nello Stato nel quale il debitore ha una dipendenza;
d) per "rappresentante straniero", si intende la persona fisica o l'ente che nell'ambito di una procedura straniera sia incaricato di gestire la riorganizzazione o la liquidazione dei complessi produttivi dell'impresa in crisi o che abbia il potere di rappresentare la procedura nei confronti dei terzi;

e) per “autorità straniera”, si intende l’autorità giudiziaria, o di altra natura, che sia competente ad esercitare il controllo o la supervisione di una procedura straniera;
f) per “dipendenza”, si intende qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi umani e con beni;
g) per “creditore straniero”, si intende la persona fisica o l’ente aventi rispettivamente la residenza abituale o la sede legale fuori dal territorio della Repubblica italiana;
h) per “procedura domestica”, si intende il fallimento o il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti;
i) per “rappresentante domestico”, si intende, in caso di fallimento, il curatore; in caso di concordato preventivo, il debitore o il liquidatore; in caso di accordi di ristrutturazione dei debiti, il debitore;
j) per “centro degli interessi principali”, si intende il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Per i debitori diversi dalle persone fisiche, si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Per le persone fisiche, si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede principale di attività. Le presunzioni non operano se la sede legale o, rispettivamente, la sede principale di attività siano state spostate in un altro Stato entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura straniera.

**Art. 3 (Obblighi internazionali dello Stato)**

In caso di conflitto tra le norme contenute nel presente Titolo e le disposizioni contenute in Trattati internazionali ai quali l’Italia partecipa, prevarranno queste ultime.

**Art. 4 (Autorità giudiziaria competente)**

Le funzioni alle quali si riferisce il presente Titolo, relative sia al riconoscimento delle procedure straniere sia alla cooperazione con le autorità straniere, sono svolte dal Tribunale competente del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, oppure, nel caso in cui tale centro sia ubicato all’estero, del luogo in cui è ubicata la dipendenza, oppure, in mancanza di una dipendenza, del luogo in cui deve essere posta in esecuzione la misura richiesta dal rappresentante straniero.

**Art. 5 (Autorizzazione rilasciata al rappresentante domestico)**

Il rappresentante domestico può agire in uno Stato straniero in rappresentanza della procedura domestica, nella misura in cui lo consenta la legge straniera applicabile.

**Art. 6 (Rispetto dell’ordine pubblico)**

Il tribunale adito può rifiutarsi di concedere una misura conservativa o cautelare richiesta dal rappresentante straniero, qualora tale misura sia manifestamente contraria all'ordine pubblico.

**Art. 7 (Collaborazione addizionale)**

E' fatta salva la possibilità, ove previsto dalla legge, per il tribunale o per il rappresentante domestico di prestare collaborazione al rappresentante straniero, anche oltre i casi ed i modi previsti nel presente Titolo.

**Art. 8 (Interpretazione)**

Le norme contenute nel presente Titolo devono essere interpretate tenendo in considerazione l'origine internazionale delle stesse, nonché la necessità di promuoverne l'uniformità di applicazione nell'osservanza della buona fede.

## CAPO II
## ACCESSO DEI RAPPRESENTANTI E DEI CREDITORI STRANIERI DINANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ITALIANA

**Art.9 (Diritto di accesso diretto del rappresentante straniero)**

Il rappresentante straniero ha il diritto di adire direttamente l'autorità giudiziaria italiana per rivolgerle istanze.

**Art.10 (Limitazione della giurisdizione italiana)**

La semplice circostanza che il rappresentante straniero abbia rivolto un'istanza all'autorità giudiziaria italiana non determina di per sé l'assoggettamento alla giurisdizione italiana di quest'ultimo, né dei beni e degli affari del debitore, per rapporti diversi da quelli oggetto dell'istanza formulata dal rappresentante straniero.

**Art. 11 (Legittimazione del rappresentante straniero alla richiesta di apertura della procedura domestica ai sensi della legge italiana)**

Il rappresentante straniero, anche in assenza del previo riconoscimento della procedura straniera e indipendentemente dalla circostanza che quest'ultima sia una procedura principale, ha il diritto di presentare istanza per l'apertura di una procedura domestica, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge per l'apertura di tale procedura.

**Art. 12 (Partecipazione del rappresentante straniero alla procedura domestica)**

Una volta riconosciuta la procedura straniera, il rappresentante straniero ha il diritto di prendere parte alla procedura domestica aperta a carico del debitore.

**Art. 13 (Accesso dei creditori stranieri ad una procedura domestica)**

I creditori stranieri hanno gli stessi diritti dei creditori italiani, sia per quanto concerne l'avvio, sia per quanto concerne la partecipazione a procedure domestiche.

**Art. 14 (Notificazioni ai creditori stranieri)**

Ogni qual volta la legge italiana prevede che sia effettuata una notifica ai creditori italiani, tale notifica deve essere effettuata anche ai creditori stranieri di cui sia noto un recapito.

L'autorità giudiziaria può imporre procedure idonee a eseguire la notifica anche ai creditori di cui non sia noto il recapito.

La notifica deve essere effettuata ai creditori stranieri individualmente, a meno che l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, consideri più appropriate altre modalità di notifica; tale notifica, inoltre, non deve essere sottoposta alla preventiva richiesta di rogatorie o ad altre formalità equivalenti.

Ogni qual volta deve venire notificato ai creditori stranieri l'avvio di una procedura domestica, la notifica deve:

a) indicare un ragionevole periodo di tempo accordato a tali creditori per presentare le istanze di riconoscimento dei loro diritti e specificare le modalità' attraverso cui le stesse devono venire depositate;

b) precisare se i creditori privilegiati, per essere riconosciuti come tali, hanno l'onere di presentare istanza;

c) contenere ogni altra informazione che deve essere inclusa in tale comunicazione ai sensi della legge italiana e dei provvedimenti emanati, a tale riguardo, dall'autorità giudiziaria.

## CAPO III
## RICONOSCIMENTO DI UNA PROCEDURA STRANIERA E MISURE ADOTTABILI

**Art. 15 (Istanza per il riconoscimento di una procedura straniera)**

Il rappresentante straniero può richiedere al Tribunale il riconoscimento della procedura nell'ambito della quale è stato nominato.

La richiesta di riconoscimento deve essere accompagnata da:

a) una copia conforme del provvedimento di apertura della procedura e, se separato, dell'atto di nomina del rappresentante; oppure

b) un certificato rilasciato dall'Autorità straniera che attesti l'esistenza della procedura e la nomina del rappresentante.

La richiesta di riconoscimento deve altresì essere accompagnata da una dichiarazione del rappresentante straniero avente ad oggetto i dati delle procedure estere aperte nei confronti del medesimo debitore di cui egli sia a conoscenza.

Il tribunale può richiedere al rappresentante straniero che i documenti allegati alla richiesta di riconoscimento siano tradotti nella lingua italiana.

**Art. 16 (Presunzioni)**

Si presume che la procedura straniera di cui si richiede il riconoscimento ed il rappresentante straniero che lo richiede siano tali ai sensi dell'art. 2, lett. a) e, rispettivamente, d), qualora nel provvedimento di apertura o nel certificato rilasciato dall'Autorità straniera, la procedura ed il rappresentante siano così espressamente qualificati.

Il tribunale può presumere che i documenti allegati alla richiesta di riconoscimento siano autentici, pur in difetto di formalità richieste dalla legge.

Salvo prova in contrario, si presume che la sede legale del debitore o, se persona fisica, la sua residenza abituale, è il centro dei suoi interessi principali.

**Art. 17 (Riconoscimento di una procedura straniera)**

Salvo quanto stabilito dall'art. 6, la procedura straniera è riconosciuta quando:

a) la procedura straniera sia una procedura ai sensi dell'art. 2, lett. a);

b) il rappresentante straniero che richiede il riconoscimento sia una persona fisica o un ente ai sensi dell'art. 2, lett. d);

c) l'istanza soddisfi le condizioni poste dall'art. 15, comma 2;

d) l'istanza sia stata presentata al tribunale competente, ai sensi dell'art. 4.

La procedura è riconosciuta come:

a) procedura straniera principale, se è aperta nello Stato dove il debitore ha il centro dei suoi interessi principali; oppure

b) procedura straniera non principale, se nel territorio dello Stato dove la stessa è aperta il debitore ha una dipendenza, ai sensi dell'art. 2, lett. f).

Il riconoscimento di una procedura straniera deve avvenire nel più breve tempo possibile.

Può farsi luogo a modifica o revoca del riconoscimento qualora risulti che al momento del riconoscimento non vi fossero le condizioni per il rilascio o qualora le stesse siano venute meno successivamente.

**Art. 18 (Doveri di informazione)**

Dal momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento, il rappresentante straniero deve informare senza indugio il tribunale di ogni modifica rilevante che riguarda la procedura straniera o il rappresentante straniero o le altre procedure aperte nei confronti del medesimo debitore, di cui il rappresentante abbia notizia.

**Art. 19 (Provvedimenti anteriori al riconoscimento)**

Dal momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento e prima della pronuncia sulla stessa, il tribunale può, su ricorso del rappresentante straniero e quando ciò risulti necessario ed urgente per proteggere i beni del debitore o gli interessi dei creditori:

a) sospendere le azioni esecutive individuali sui beni del debitore;

b) attribuire al rappresentante straniero, o ad un ausiliare nominato dallo stesso tribunale, la gestione e/o la liquidazione, totale o parziale, dei beni del debitore presenti nel territorio italiano, al fine di preservarne il valore, qualora per la natura dei beni o per altre circostanze,dal ritardo possa derivare un pregiudizio all'interesse dei creditori.

c) adottare una delle misure previste dall'art. 21, lett. c), d) e g).

Il ricorso, unitamente al decreto del tribunale, deve essere notificato alle parti interessate nel termine stabilito nel provvedimento che dispone la misura cautelare. Gli interessati possono proporre opposizione nel termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica.

Salvo che vi sia una proroga ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. f), le misure cautelari disposte ai sensi del comma 1 del presente articolo, cessano di avere effetto dal momento della decisione sull'istanza di riconoscimento.

Il tribunale può rifiutarsi di adottare la misura cautelare quando la stessa sia in contrasto con la procedura straniera principale.

**Art. 20 (Effetti del riconoscimento di una procedura straniera principale)**

Dal giorno del riconoscimento di una procedura straniera principale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sul patrimonio del debitore; dallo stesso momento, i beni del debitore non possono formare oggetto di trasferimento a terzi, né essere costituiti in garanzia.

Resta fermo il disposto dell'art. 51 legge fall.

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dalle azioni di cui al comma 1 rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

I creditori conservano la legittimazione a richiedere l'apertura della procedura domestica.

**Art. 21 (Provvedimenti successivi al riconoscimento di una procedura straniera)**

Dal giorno del riconoscimento di una procedura straniera, anche non principale, il tribunale, su istanza del rappresentante straniero e qualora lo ritenga opportuno ai fini della conservazione del valore dei beni del debitore o della tutela degli interessi dei creditori, può disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore, la non trasferibilità dei beni del debitore e l'inefficacia degli atti costitutivi di diritti di garanzia sui medesimi.

Il tribunale può prorogare l'efficacia dei provvedimenti assunti ai sensi del precedente art. 19.

Il tribunale può nominare il rappresentante straniero, o un professionista avente i requisiti di cui all'art. 28 legge fall., gestore dei beni del debitore, conferendogli, se del caso, il potere di procedere alla loro liquidazione. Le somme ricavate dalla liquidazione dei beni sono ripartite tra gli aventi diritto, previa autorizzazione del tribunale, secondo l'ordine stabilito dall'art. 111 legge fall.

**Art. 22 (Revoca o modifica dei provvedimenti assunti dal tribunale)**

I provvedimenti assunti ai sensi dei precedenti articoli 19 e 21 possono in ogni momento essere revocati o modificati dal tribunale. La revoca o la modifica possono avvenire d'ufficio, ovvero su istanza del rappresentante straniero o di qualunque altro interessato.

**Art. 23 (Impugnazione di atti pregiudizievoli ai creditori)**

Dal giorno del riconoscimento di una procedura straniera, il rappresentante straniero può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

**Art. 24 (Intervento del rappresentante straniero nell'ambito di una procedura domestica)**

Dal giorno del riconoscimento di una procedura straniera, il rappresentante straniero può intervenire nella procedura domestica aperta nei confronti del medesimo debitore.

## CAPO IV

## COOPERAZIONE E COMUNICAZIONE DIRETTA TRA L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ITALIANA E LE AUTORITA' ED I RAPPRESENTANTI STRANIERI

**Art. 25. (Cooperazione e comunicazione diretta tra l'autorità giudiziaria italiana e l'autorità ed i rappresentanti stranieri)**

Nei casi indicati nell'art. 1, l'autorità giudiziaria italiana dovrà cooperare nella maggiore misura possibile con le autorità ed i rappresentanti stranieri, sia direttamente sia per mezzo del rappresentante della procedura eventualmente aperta in Italia.

L'autorità giudiziaria italiana può porsi in comunicazione diretta con le autorità ed i rappresentanti stranieri, nonché scambiare informazioni e richiedere assistenza diretta agli stessi.

**Art. 26. (Cooperazione e comunicazione diretta tra il rappresentante italiano e le autorità ed i rappresentanti stranieri)**

Nei casi indicati nell'art. 1, il rappresentante italiano dovrà cooperare, nell'esercizio delle sue funzioni e sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, con le autorità ed i rappresentanti stranieri.

Il rappresentante italiano, nell'esercizio delle sue funzioni e sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, può porsi in comunicazione diretta con le autorità ed i rappresentanti stranieri.

**Art. 27. (Forme di cooperazione)**

La cooperazione di cui agli articoli 25 e 26 può essere attuata attraverso qualsiasi mezzo appropriato, ed in particolare mediante:

a) la nomina di un ausiliario di giustizia che svolga le proprie funzioni sotto la direzione dell'autorità giudiziaria;
b) la comunicazione di informazioni attraverso qualsiasi mezzo che l'autorità giudiziaria consideri opportuno;
c) il coordinamento dell'amministrazione e del controllo dei beni e dell'attività del debitore;
d) l'approvazione e/o l'esecuzione di specifici accordi o protocolli aventi ad oggetto il coordinamento delle procedure aperte nei confronti del medesimo debitore;
e) il coordinamento delle procedure aperte simultaneamente nei confronti del medesimo debitore.

## CAPO V
## PROCEDURE PARALLELE

**Art. 28. (Apertura della procedura domestica dopo il riconoscimento di una procedura straniera principale)**

Successivamente al riconoscimento di una procedura straniera principale, l'apertura di una procedura domestica è possibile solo nel caso in cui il debitore abbia nel territorio della Repubblica una dipendenza. Gli effetti della procedura domestica si estendono unicamente ai beni situati nel territorio della Repubblica e, nella misura richiesta per l'attuazione della cooperazione di cui agli articoli 25, 26 e 27, agli altri beni del debitore che, secondo la legge italiana, debbono comunque essere attratti alla procedura domestica.

**Art. 29. (Coordinamento tra la procedura domestica e le procedure straniere)**

Quando, nei confronti del medesimo debitore, siano simultaneamente aperte una procedura domestica e una procedura estera, l'autorità giudiziaria italiana collabora con l'autorità straniera, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 25, 26 e 27, nei termini che seguono.

a) Se la procedura domestica è già aperta al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della procedura straniera, le misure adottabili ai sensi degli articoli 19 o 21 devono essere compatibili con la procedura domestica in corso ed il riconoscimento della procedura straniera principale non comporta l'applicazione delle misure contemplate nell'articolo 20.
b) Se la procedura domestica si è aperta dopo il riconoscimento, o dopo la presentazione dell'istanza per il riconoscimento, della procedura straniera, le misure che fossero state adottate ai sensi degli articoli 19 e 21 sono soggette a riesame da parte dell'autorità giudiziaria italiana, che può modificarle o revocarle nel caso in cui risultino incompatibili con la procedura domestica; se la procedura straniera è riconosciuta come principale, i divieti e le sospensioni di cui all'articolo 20, comma 1 possono, ai sensi del successivo comma 2, essere riconsiderati qualora risultino incompatibili con la procedura domestica.
c) Al concedere, prorogare o modificare una misura concessa su istanza del rappresentante di una procedura straniera non principale, l'autorità giudiziaria italiana deve assicurarsi che tale misura riguardi beni che, secondo la legge italiana, devono essere amministrati nell'ambito della procedura straniera non principale.

**Art. 30 (Coordinamento tra procedure straniere)**

Nei casi previsti dall'articolo 1, qualora vi siano più procedure straniere aperte simultaneamente nei confronti del medesimo debitore, l'autorità giudiziaria italiana si adopera affinché vengano attuati la cooperazione ed il coordinamento di cui agli articoli 25, 26 e 27.

In tal caso, si applicheranno le seguenti regole: a) in caso di riconoscimento della procedura straniera principale, le misure concedibili ai sensi degli articoli 19 o 21, su istanza di un rappresentate di una procedura straniera non principale, possono essere disposte solo se compatibili con la procedura straniera principale; b) qualora una procedura straniera principale sia riconosciuta dopo il riconoscimento, o dopo l'istanza per il riconoscimento, di una procedura straniera non principale, le misure eventualmente già disposte ai sensi degli articoli 19 o 21 devono essere riesaminate dall'autorità giudiziaria italiana, che potrà modificarle o revocarle se incompatibili con la procedura straniera principale; c) qualora, dopo il riconoscimento di una procedura straniera non principale, venga riconosciuta un'altra procedura straniera non principale, l'autorità giudiziaria italiana, per facilitare il coordinamento tra le procedure straniere, potrà concedere misure conservative o cautelari, così come potrà modificare o revocare quelle eventualmente già adottate.

**Art. 31 (Presunzione dello stato di insolvenza basata sul riconoscimento di una procedura straniera principale)**

Sino a prova contraria, il riconoscimento di una procedura straniera principale fa presumere lo stato di insolvenza del debitore ai fini dell'apertura della procedura domestica.

**Art. 32 (Regola di distribuzione in caso di insinuazioni multiple)**

Fatti salvi i diritti reali di garanzia, il creditore che, in una procedura straniera abbia recuperato una quota del proprio credito, partecipa ai riparti effettuati in una procedura domestica soltanto allorché i creditori dello stesso grado o della stessa categoria abbiano ottenuto nella procedura domestica una quota equivalente.

## CAPO VI
## GRUPPI MULTINAZIONALI INSOLVENTI

**Art. 33 (Ambito di applicazione)**

Il presente Capo si applica alle procedure aperte nei confronti di due o più imprese di gruppo, una delle quali, almeno, sia una procedura straniera.

Per imprese di gruppo si intendono quelle ricadenti nell'ambito di applicazione degli articoli 2497 e ss. e 2545-*septies* del codice civile.

**Art. 34 (Cooperazione e comunicazione tra rappresentanti domestici e rappresentanti stranieri)**

Qualora siano aperte simultaneamente procedure straniere e procedure domestiche nei riguardi di due o più imprese facenti parte di un gruppo, il rappresentante domestico coopera con il rappresentante straniero nella misura in cui tale cooperazione faciliti la gestione efficace delle procedure, non sia incompatibile con le norme applicabili alla procedura domestica e non determini un conflitto di interessi tra i creditori locali ed i creditori stranieri e/o tra le imprese del gruppo. Tale cooperazione può assumere qualsiasi forma, compresa quella della conclusione di accordi o protocolli, di cui all'articolo 27, lett. d).

Nell'attuare la cooperazione di cui al comma precedente, i rappresentanti delle procedure interessate:

a) si scambiano senza indugio ogni informazione potenzialmente utile all'altra procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;

b) verificano la possibilità di coordinare la gestione e la sorveglianza degli affari delle imprese del gruppo sottoposte a procedura e, in caso affermativo, coordinano le loro azioni;

c) verificano la possibilità di una ristrutturazione delle imprese del gruppo sottoposte a procedure e, in caso affermativo, coordinano la proposta e la negoziazione di un piano di ristrutturazione comune.

Ai fini delle lettere b) e c), tutti o alcuni dei rappresentanti delle procedure possono convenire di conferire ulteriori poteri ad un rappresentante, sia esso domestico o straniero, così come di ripartire taluni compiti tra di essi, sempreché il contenuto di tali accordi non si ponga in contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.

**Art. 35 (Cooperazione e comunicazione diretta tra l'autorità giudiziaria italiana e le autorità straniere)**

L'autorità giudiziaria italiana coopera con qualunque altra autorità straniera dinanzi alla quale sia stata aperta una procedura straniera, o sia stata presentata l'istanza per l'apertura, nella misura in cui tale cooperazione serva a facilitare la gestione efficace delle procedure, non sia incompatibile con le norme applicabili alla procedura domestica e non determini un conflitto di interessi tra i creditori locali ed i creditori stranieri e/o tra le imprese del gruppo. A tal fine, l'autorità giudiziaria italiana può, ove opportuno, designare un ausiliario di giustizia, avente i requisiti di cui all'art. 27 lett. a).

Nell'attuare la cooperazione di cui al comma precedente, l'autorità giudiziaria italiana, o, se nominato, l'ausiliario di giustizia, può comunicare direttamente con le autorità straniere e chiedere informazioni o assistenza, purché tale comunicazione rispetti i diritti processuali delle parti e la riservatezza delle informazioni.

La cooperazione di cui al comma 1 può attuarsi con qualsiasi mezzo che l'autorità giudiziaria italiana consideri opportuno. Essa può riguardare, in particolare:

a) il coordinamento della nomina dei rappresentanti delle procedure;

b) la comunicazione delle informazioni con mezzi ritenuti appropriati dall'autorità giudiziaria;

c) il coordinamento della gestione e della sorveglianza dei beni e degli affari delle imprese del gruppo;

d) il coordinamento delle udienze;

e) il coordinamento dell'approvazione degli accordi o dei protocolli, se necessario.

**Art. 36 (Cooperazione e comunicazione tra rappresentanti stranieri e autorità giudiziaria italiana)**

Il rappresentante straniero della procedura aperta nei confronti di un'impresa facente parte di un gruppo:

a) coopera e comunica con l'autorità giudiziaria italiana dinanzi alla quale sia pendente l'istanza di apertura di una procedura domestica relativa a un'altra impresa dello stesso gruppo o che l'abbia aperta;

b) può chiedere a tale autorità informazioni sulla procedura domestica o assistenza nella procedura straniera per la quale è stato nominato, nella misura in cui la cooperazione e la comunicazione di cui sopra servano a facilitare la gestione efficace delle procedure, e purché non siano incompatibili con le norme applicabili alla procedura domestica e non determinino un conflitto di interessi tra i creditori locali ed i creditori stranieri e/o tra le imprese del gruppo.

**Art. 37 (Spese per la cooperazione e comunicazione nelle procedure riguardanti imprese facenti parte di un gruppo)**

Le spese per la cooperazione e comunicazione di cui agli articoli 34-36, sostenute da un rappresentante o da un’autorità, sono considerate spese delle rispettive procedure.